

re per la conservazione e il miglioramento degli stessi, darli in affitto o in mercaderia o qualiviasi maniera e sotto le condizioni de' credenti appartenenti e riscuotere il fitto.

Vendere, permutare, donare, ipotecare, i beni immobili del costituente e gravarli di servitù.

Contrarre mutui, consentendo gli opportuni interessi e le opportune condizioni.

Costituire rendite perpetue e vitalizie attive e passive e consentire contratti antichità.

Vendere i beni mobili del costituente e darli in pegno, affrancare e ridurre rendite e canoni.

Leggere in locazione tanto fondi rurali, quanto fondi urbani, appartamenti o qualiviasi persona.

Emettere, accettare, avallare e girare cambiali e qualunque altro effetto all'ordine - accettare danari in costituzione ed accontentare deb. Fare dei comodi e d'assicurazioni d'ogni specie.

Esigere capitali, interessi, frutti e rendite da qualunque debitore, rilasciare quietanze in qualunque forma consentire cancellazioni d'ipoteche, fare delegazioni per pagamento eleggere domicilio per qualunque atto, accettare eredità con o senza beneficio d'inventario, denunciare, per gli effetti della fama d'acquisto, rinunciare, procedere alla divisione

dell'eredità anche in via amichevole, domandare assecurazioni di sigilli.

Promuovere in giudizio tutte le azioni spettanti al costituente rappresentarlo avanti qualunque autorità giudiziaria del Regno e in qualunque grado del giudizio, sostituire procuratori con tutti o più limitati poteri, nominare avvocati e procuratori legali eleggere domicilio nei procedimenti relativi alle cause, produrre ogni genere di prove e con specialità deferire, riferire ed accettare il giuramento anche decisivo, transigere, conciliare e compromettere nelle cause civili, ed insorgere, ottenere sentenza, impugnarla con tutti i gravami ammessi dalla legge, procedere a tutti gli atti di esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare contro qualunque debitore, ottenendo all'uopo il rilascio delle copie esecutive sia delle sentenze, che dei contratti.

In somma il procuratore potrà far tutto ciò che fare potrebbe personalmente il costituente medesimo e tutto ciò in ampia forma ed in maniera tale che il presente mandato non possa essere impugnato sotto pretesto di difetto di poteri, ritenuto dal costituente in opra per rato e fermo e quanto sarà a probarsi dal suddetto procuratore.